

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

EX ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/1992

di

SCARSO GIOVANNA (c.f. SCRGNN39D41H163E), nata a Ragusa il 01/04/1939 ed ivi residente nella via Duca d'Aosta 121, elettivamente domiciliata in Ragusa, via dott. Pluchino n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Guccione che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto,

contro

COMUNE DI RAGUSA, in persona del suo legale rappresentante

avverso

l'Avviso di Accertamento n. 5661 del 15/12/2017 (doc. 1), emesso dal Comune di Ragusa per omesso/parziale o tardivo pagamento dell'imposta IMU del 2012, notificato alla ricorrente a mezzo posta in data 11/01/2018.


* * *

L'avv. Rosario Guccione dichiara che il suo cod. fisc. è "GCCRSR41C11F2580", la sua PEC è "rosario.guccione@avvragusa.legalmail.it", il suo studio è in "via dott. Pluchino n. 3, Ragusa" e il suo fax ha il numero "0932227077".

FATTO

Nell'anno 2012 la ricorrente era comproprietaria, per la quota di 1/6, dell'appartamento sito nella via Sacra Famiglia n. 5 di Ragusa, alla quale quota è stata applicata l'imposta IMU contestata con la presente impugnazione.

Su detto appartamento, con scrittura privata registrata in data 03/02/2004 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 330 Serie 3 (doc. 2), ai sensi dell'art. 1022 c.c. è stato costituito dalla ricorrente un **diritto di abitazione** in favore della sorella Scarso Teresa, con il conseguente trasferimento a costei, come per legge, dell'obbligo di pagamento delle imposte afferenti l'immobile.



Senonchè, di diverso avviso si è manifestato il Comune di Ragusa, ente impositore, che ha ritenuto imputabile alla ricorrente, anziché alla cessionaria, il pagamento dell'IMU dovuta per detto appartamento, rettificando la complessiva imposta IMU a suo tempo dichiarata e pagata dalla ricorrente per altri suoi immobili, aggiungendo l'ulteriore imposta di Euro 169,54 che corrisponde all'IMU 2012 dell'immobile in questione.

DIRITTO

1. **In via pregiudiziale**, si contesta la decadenza del Comune di Ragusa dalla sua azione impositiva, per decorrenza del termine quinquennale stabilito per l'accertamento dell'imposta.

Infatti, l'accertamento è stato notificato con Raccomandata inserita in busta chiusa senza apposizione di alcuna data (doc. 3). Tuttavia, la data di consegna è stata facilmente individuata attraverso il servizio delle Poste Italiane che consente agli utenti di conoscere il tracciato delle Raccomandate dalla partenza alla consegna, come provato dal documento che si deposita (doc. 4).

Essendo l'imposta IMU relativa all'anno 2012 ed essendo avvenuta la consegna della Raccomandata di notifica in data 11/01/2018, dal calcolo dell'intervallo temporale può agevolmente desumersi l'insanabile vizio di decadenza per decorrenza del termine.

2. Ma, oltre che pregiudizialmente, anche nel **merito** può rilevarsi l'illegittimità della pretesa contributiva, già segnalata dalla contribuente con istanza di autotutela non accolta dal Comune.

L'ente comunale, nella sua risposta all'istanza (doc. 5), sostiene che il diritto di abitazione di cui alla fattispecie *"viene ad esistenza per il solo effetto della situazione in forma scritta semplice, ma affinché l'esistenza di tale diritto sia opponibile ai terzi, e dunque anche all'Amministrazione comunale (...) occorre che esso sia trascritto nei Registri Immobiliari"*.

Siffatta affermazione, apparentemente corretta nell'astratta generalità dei casi, diventa inesatta se riferita concretamente alla peculiarità del caso di specie.

Infatti - per quanto riguarda la corretta individuazione dei «terzi» a cui allude la norma invocata dall'Ufficio comunale - l'art. 2643 c.c. va interpretato in combinazione col successivo art. 2644 c.c. ove si dispone che *“gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”*.

Per il chiarissimo dettato della norma citata, quindi, oltre che per giurisprudenza unanime, nei contratti soggetti a trascrizione, il «terzo» per il quale ha o non ha effetto la trascrizione, non è *quisque de populo* ma solo colui che rivendica uno stesso diritto sull'immobile o altri diritti incompatibili con quello trascritto.

Nella presente fattispecie, pertanto, il Comune non può essere considerato «terzo», per il semplice motivo che non rivendica alcun diritto reale sull'immobile oggetto del tributo e per il motivo che il diritto tributario del Comune non è incompatibile con la costituzione del diritto di abitazione.

Si tratta di situazioni giuridiche - quella della costituzione di un diritto reale e quella dell'imposizione tributaria - che proprio per avere natura diversa non si contraddicono tra di loro, possono ben coesistere e non danno luogo a conflitti di nessun genere. La conferma di ciò viene dalla riflessione che in tal caso la trascrizione non esplica la sua funzione tipica, che è quella di privilegiare chi trascrive per primo.

In altre parole, la pubblicità della trascrizione ha la sola funzione - senza averne altre - di **dirimere potenziali conflitti giuridici tra più soggetti che acquistano diritti sullo stesso immobile**. Le sue regole non possono estendersi,

come vorrebbe il Comune, fino ad applicarsi a tutte le situazioni che abbiano nell'immobile un riferimento solo occasionale e non significativo.

In caso contrario non avrebbe senso di esistere la concorrente disposizione dell'art. 2704 c.c., in base alla quale la scrittura privata che abbia una data certa, attestata dalla sua registrazione, è opponibile ai terzi.

Il pensiero ora espresso trova autorevole conferma nell'orientamento della Corte Suprema, espresso in una decisione riportata a piè di pagina, che ha molti aspetti in comune con la questione in esame. (Cass. 08/03/2006 n. 4922) ¹

La ricorrente fa presente che la cessionaria del diritto di abitazione, Scarso Teresa, sin dal 2004 anno in cui è stato costituito il diritto in oggetto, ha

1 - Cassazione, Sez. 2, 08/03/2006 n. 4922

www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll



Sez. 2, **Sentenza n. 4922 del 08/03/2006** (Rv. 586332 - 01)

Presidente: Pontorieri F. Estensore: Triola RM. Relatore: Triola RM. P.M. Uccella F. (Diff.)

Novello (Bongioanni ed altro) contro Vero ed altri (Ponzio ed altro)

138 PROVA CIVILE - 111 CERTA - IN GENERE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE -

In tema di prova documentale, il principio generale sancito dall'art. 2704 cod. civ. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa, non è derogato dalle disposizioni dettate dall'art. 2652 n.2 e 3 cod. civ. che, nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile; pertanto, deve ritenersi che, ai fini della soluzione di tale conflitto, l'art. 2652 n.3 cod. civ. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art. 2704 cod. civ., nel senso che prevarrà colui il quale, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa e perciò solo inopponibile al terzo acquirente, diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo.

assolto regolarmente il proprio obbligo fiscale sull'immobile in oggetto.

3. La ricorrente comunica la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. Attualmente, considerato il palese fondamento della contestazione, formula come sua

Proposta di Mediazione

la rinuncia alla rifusione delle spese sostenute finora per l'assistenza professionale.

Conclusioni

- **In via pregiudiziale**, si chiede che l'on. Commissione adita voglia ritenere e dichiarare la decadenza del Comune di Ragusa per decorrenza del termine di legge nella notifica dell'Avviso di Accertamento.
- **Nel merito**, per tutti i motivi sopra esposti la ricorrente chiede che l'on. Commissione voglia ritenere e dichiarare l'integrale annullamento dell'Avviso di Accertamento impugnato, con il favore delle spese processuali.
- **In via istruttoria**, qualora il Comune dovesse contestare la data di notifica dell'atto impugnato come sopra indicata, si chiede al Collegio decidente di disporre l'informativa ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
- **Si depositano** i seguenti documenti: 1) Avviso impugnato; 2) Costituzione del diritto di abitazione; 3) Busta senza data; 4) Comunicazione delle PP.II.; 5) Decisione su istanza Autotutela.
- Il **valore della controversia** è di € 169,54 e vi corrisponde un contributo unificato di € 30,00. L'esiguità della somma indicata non deve comunque indisporre poiché il caso deve valutarsi nella sua globalità: la contestazione difatti si ripete negli anni successivi e si ripete anche per gli altri comproprietari dell'immobile.

Con la massima osservanza

Ragusa, 05/03/2018

avv. Rosario Guccione




PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Scarso Giovanna (c.f. SCRGNN39D41H163E), nata a Ragusa il 01/04/1939, ivi residente nella via Duca d'Aosta 121, delega l'Avv. Rosario Guccione (c.f. GCCRSR41C11F2580) a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio. A tal fine conferisce al predetto legale ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere. Elegge domicilio in Ragusa, via dott. Pluchino 3, presso lo studio del suddetto avvocato. Dichiaro, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 di essere stata informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e autorizza il loro trattamento. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Ragusa, 03/03/2018

Scarso Giovanna



È vera e autentica

avv. Rosario Guccione





COMUNE DI RAGUSA

Ufficio ICI/IMU

VIA MARIO SPADOLA, 56

97100 RAGUSA (RG)

1

Spett.le

SCARSO GIOVANNA

VIA DUCA D'AOSTA 121

97100 RAGUSA (RG)

Codice fiscale SCRGNN39D41H163E

AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
Provvedimento n. 5661 del 15/12/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

- Visto il D.lgs n. 23/2011 e s.m.i. che ha istituito l'IMU a decorrere dal 2014;
- Visto il D.L. 201/2011 che ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'IMU al 2012;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr 60 del 11/10/2012 con la quale è stato approvato regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria e sono state stabilite le aliquote, le detrazioni imposta e le riduzioni per l'anno 2012;
- Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 07/11/2013 con la quale, ai fini imu, sono state approvate aliquote per l'anno 2013;
- Richiamata la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile (IMU) e l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali (TASI-TARI);
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 che ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC e ha determinato le aliquote e le tariffe da applicare per l'anno 2014;
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 30/07/2015 che ha apportato modifiche al regolamento IUC e ha determinato le aliquote e le tariffe per l'anno 2015;
- Vista la legge 27/07/2000 nr. 212, recante le norme in materia dello statuto dei diritti del contribuente;
- Visti i D.lgs nr. 471-472 e 473 del 18 dicembre 1997 relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative successive modifiche ed integrazioni;
- Visti i decreti del ministero dell'economia e delle finanze che dal 01/01/2011 al 31/12/2016 fissano il saggio degli interessi legali;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 335 del 26/07/2013 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile ICI/IMU;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 06/10/2015 con cui è stata autorizzata la sostituzione con firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo;
- Accertata, dal controllo delle dichiarazioni IMU presentate dal contribuente, dai versamenti effettuati per l'anno di imposta sopra indicato, dalle informazioni sul patrimonio immobiliare desumibile dal catasto edilizio dai dati reperibili presso l'anagrafe comunale e tributaria, una violazione tributaria dovuta per OMESSO/PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO, al fine di quantificare l'imposta dovuta per l'anno suindicato

AVVISA

che si è provveduto alla rettifica dell'imposta dovuta per l'anno suindicato per:

Omesso/parziale o tardivo pagamento.

Dall'incrocio dei dati dichiarati e di quelli desumibili dalle banche dati in possesso del Comune di Ragusa, dalla data di versamento, dall'istruttoria svolta sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 del legge 27 dicembre 2006 nr 296, emerge tra il dovuto ed il versato una differenza di imposta pari a € 11

L'importo dovuto, pari ad € 169,54, dovrà essere versato entro 60 giorni dalla notifica del presente atto mediante l'allegato F24.

RECLAMO MEDIAZIONE

per le controversie di valore non superiore ad € 20.000 euro il contribuente deve presentare istanza di reclamo di mediazione al Comune di Ragusa a pena di improcedibilità del ricorso. L'istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria provinciale, depositando l'istanza di reclamo di mediazione che vale come ricorso. Il ricorso-reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.

RICORSO

per le controversie di valore superiore ad € 20.000 il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto. Il ricorso va intestato alla commissione tributaria provinciale di Ragusa e notificato al Comune di Ragusa - Ufficio Tributi, via Mario Spadola, 56 97100 Ragusa. La notifica può avvenire mediante notifica a questo ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 gg dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità il ricorrente deve costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la Commissione Tributaria provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D.lgs 546/1992. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, salvo espressamente il provvedimento dell'autorità decidente. Se l'importo contestato è pari o superiore ad € 3.000, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore abilitato.

AUTOTUTELA

resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere al Comune un riesame dell'atto in autotutela, invitando l'ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio in intestazione.

AVVERTENZE

Non ottemperando a quanto sopra indicato si procederà, senza ulteriore avviso, ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.

Responsabile del procedimento: Dottoressa Concetta Criscione.

INFORMAZIONI

Tutte le norme richiamate nel presente avviso sono consultabili sui siti: www.normativa.it - www.comune.ragusa.gov.it Sezione atti ufficiali. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il servizio ICI/IMU, sito in via Mario Spadola n. 56, II piano, nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI', dalle ore 9,00 alle 12,00, GIOVEDI' dalle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30 (MARTEDI' CHIUSO AL PUBBLICO) oppure telefonando ai seguenti numeri: 0932/676808-809-810-811-813-814-815 - FAX 0932/676840 oppure per via telematica: tributi@comune.ragusa.gov.it o protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

RAGUSA, li

15/12/2017

Il Funzionario Responsabile

Dottoressa Concetta Criscione *

* Ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 questo atto è stato prodotto dai sistemi informativi automatizzati, e la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della gestione del tributo, giusta determinazione dirigenziale n. 1903 del 16/10/2015

RIEPILOGO IMPOSTE E SANZIONI

Totale Omesso:	€ 116,00
Totale Sanzioni:	€ 34,80
Totale Interessi:	€ 5,84
Spese di Notifica: Raccomandata	€ 12,90
TOTALE DA PAGARE:	€ 169,54

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i Codici Tributo(*) sotto riportati:

Codice Tributo	Rata	Num. Immobili	Detrazione	Importo da versare	Descrizione
3918	Acconto	2		58,00	Imposta Omessa (Stato + Comune)
3918	Saldo	2		58,00	Imposta Omessa (Stato + Comune)
3924	Saldo			34,80	Sanzioni
3923	Saldo			5,84	Interessi
3924	Acconto			12,90	Spese di Notifica
				169,54	

(*) ai sensi del comma 11 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (abrogato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 e reintrodotta dall'art. 10, comma 4quater, del decreto legge n. 35 del 2013), l'importo che in autoliquidazione doveva essere versato utilizzando un codice tributo statale deve essere pagato a seguito di accertamento con il Codice Tributo Comunale (l'importo, al pari delle sanzioni e degli interessi, relativo alla quota erariale spetta al Comune).

Lista Immobili

N°	Sez	Fog	Num	Sub	Tipologia	Diritto	Ctg.	Cl	Periodo di possesso					
N° 1	A	66	305	3	Abitazione Principale	Proprietà	A03	0	01/01/2012	31/12/201				
			Indirizzo			Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.	Rendita	Valore	% diritti	
			VIA DUCA D'AOSTA 119								1	€ 464,81	€ 78.088,00	100,00
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Stato	dovuto Totale	detrazioni				
Nessuna	12	€ 78.088,00	0,40	0,00	100,00	€ 112,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,35	€ 200				
N° 2	A	66	305	4	Altro Fabbricato	Proprietà	A03	0	01/01/2012					
			Indirizzo			Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.	Rendita	Valore	% diritti	
			VIA DUCA D'AOSTA 119								2	€ 464,81	€ 78.088,00	100,00
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Stato	dovuto Totale	detrazioni				
Nessuna	12	€ 78.088,00	0,38	0,38	0,00	€ 296,73	€ 296,73	€ 296,73	€ 593,46	€ 0				
N° 3	A	66	867	7	Altro Fabbricato	Proprietà	A03	3	01/01/2012					
			Indirizzo			Sc.	P.	Int.	Ed.	Lt.	Rendita	Valore	% diritti	
			VIA SACRA FAMIGLIA 5									€ 542,28	€ 91.102,40	16,67
Riduzione	Mesi	Imponibile	Aliq.	Aliq. Stato	% detraz.	dovuto Comune	dovuto Stato	dovuto Stato	dovuto Totale	detrazioni				
Nessuna	12	€ 15.186,77	0,38	0,38	0,00	€ 57,71	€ 57,71	€ 57,71	€ 115,42	€ 0				

Lista Versamenti

Anno Rif.	Data Vers.	Codice Tributo	Importo Versato	Sanz. + Int. per Ravvedimento	Versato Residuo	Detrazione	Num. Imm.	Acc.	Saldo	Ravv.
2012	18/06/2012	3912	56,00	0,00	56,00	100,00	1	X		
2012	18/06/2012	3918	148,00	0,00	148,00	0,00	1	X		
2012	18/06/2012	3919	148,00	0,00	148,00	0,00	1	X		
2012	17/12/2012	3912	56,00	0,00	56,00	100,00	1		X	
2012	17/12/2012	3918	148,00	0,00	148,00	0,00	1		X	
2012	17/12/2012	3919	148,00	0,00	148,00	0,00	1		X	
			704,00	0,00	704,00	200,00				

Riepilogo Dovuto per Tributo

Codice Tributo	Acconto	Saldo	Totale
3912	56,00	56,00	112,00
3918	354,00	354,00	708,00
Totali	410,00	410,00	820,00


Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato alla data 16/12/2017

Cod. Tributo	Rata	Dovuto	Versato	Comp.	Data Vers.	Scadenza	gg. Rit.	Importo Ritardo	Importo Omesso	Importo Sanzione	Importo Interessi	Note Compens.
3912	Acconto	56,00	56,00		18/06/2012	18/06/2012	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
3912	Saldo	56,00	56,00		17/12/2012	17/12/2012	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	
3918	Acconto	58,00	0,00			18/06/2012	2007	0,00	58,00	17,40	3,28	
3918	Acconto	296,00	296,00		18/06/2012	18/06/2012	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
3918	Saldo	58,00	0,00			17/12/2012	1825	0,00	58,00	17,40	2,56	
3918	Saldo	296,00	296,00		17/12/2012	17/12/2012	1825	0,00	0,00	0,00	0,00	
		820,00	704,00	0,00				0,00	116,00	34,80	5,84	

Dettaglio Omesso Pagamento

Data Accertamento: 16/12/2017

Codice Tributo	Rata	Dovuto	Versato	Scadenza	gg. Rit.	Importo Omesso	Importo Sanzione	Importo Interessi
3918	Acconto	58,00	0,00	18/06/2012	2007	58,00	17,40	3,28
			Tasso	2,50 %	per 561	giorni	Importo	2,23
			Tasso	1,00 %	per 365	giorni	Importo	0,58
			Tasso	0,50 %	per 365	giorni	Importo	0,29
			Tasso	0,20 %	per 366	giorni	Importo	0,12
			Tasso	0,10 %	per 350	giorni	Importo	0,06
3918	Saldo	58,00	0,00	17/12/2012	1825	58,00	17,40	2,56
			Tasso	2,50 %	per 379	giorni	Importo	1,51
			Tasso	1,00 %	per 365	giorni	Importo	0,58
			Tasso	0,50 %	per 365	giorni	Importo	0,29
			Tasso	0,20 %	per 366	giorni	Importo	0,12
			Tasso	0,10 %	per 350	giorni	Importo	0,06
Totali Omesso		116,00	0,00			116,00	34,80	5,84



2

ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE

* * *

In Ragusa, il giorno 14 gennaio dell'anno 2004, tra i sottoscritti signori:

- Scarso Teresa, nata a Ragusa il 27/03/1946, cod. fisc.
SCRTRS46C67H163A,
- Scarso Angelina, nata a Ragusa il 13/09/1931, cod. fisc.
SCRNLN31P53H163R,
- Scarso Giovanna, nata a Ragusa il 01/04/1939, cod. fisc.
SCRGNN39D41H163E,
- Scarso Salvatore, nato a Ragusa il 21/11/1928, cod. fisc.
SCRSVT28S21H163M,
- Scarso Vincenzo, nato a Ragusa il 19/11/1929, cod. fisc.
SCRVCN29T19H163B,

premessò

- che i succitati soggetti sono comproprietari, in quote uguali di un sesto ciascuno, dell'appartamento al terzo piano dell'edificio sito nella via Sacra Famiglia n.5 di Ragusa,
- con la presente scrittura privata Scarso Angelina, Scarso Giovanna, Scarso Salvatore, Scarso Vincenzo, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà

concedono

a Scarso Teresa, che accetta, il diritto reale di abitazione nel suddetto immobile di via Sacra Famiglia n.5 di Ragusa. La costituzione del diritto è a titolo gratuito ed è sottoposta alle condizioni e ai limiti previsti dal codice civile negli articoli 1022, 1023, 1024, 1025, 1026.

Ragusa, li 14/01/2004

Scarso Teresa Teresa Scarso

Scarso Angelina Angelina Scarso

Scarso Giovanna Giovanna Scarso

Scarso Salvatore Salvatore Scarso


Scarso Vincenzo Vincenzo Scarso

Agente di P. Salvatore

Registrato a Ragusa il 3. FEB. 2004

N. 330 Serie 3

Esatti Euro 133.00



IL CAPELLANATE
(Dott. P. Vindigni)
Benincasa




3

P_SERV

PUP7052A0140010001 01 RM02
32215385
174 9 DCOTT0399 B

AG



78610630185-4

SCARSO GIOVANNA
VIA DUCA D'AOSTA 121
97100 RAGUSA RG

Posteitaliane

attigiudiziari

Tariffa Pagata

Posteitaliane

Servizio Notificazione Atti Giudiziari/Amministrativi

Avvertenza - Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

In caso di mancato recapito restituire a:
POSTE ITALIANE - CSA MESSINA
S 114 Km 5,200
3125 PISTUNINA ME

Raccomandata AG

Posteitaliane

4

Posteitaliane

LE TUE SPEDIZIONI

786106301854

ATTI GIUDIZIARI

La spedizione è stata consegnata in data 11/01/18 .



Presa in carico



In transito



In consegna



Consegnata

Periodo

Periodo da 0 a 2 mesi

CONTINUA

Dettagli spedizione

@ ↓

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
05/01/2018 07:17	Presa in carico	FIUMICINO RM
05/01/2018 07:20	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	FIUMICINO RM
09/01/2018 17:24	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	CATANIA CT
10/01/2018 05:42	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	RAGUSA RG
11/01/2018 09:04	In consegna	RAGUSA RG

5



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ufficio IMU (ex ICI)

Via M. Spadola n. 56 - Tel 0932 676805/08/09/10/11/12/13/14/15 - Fax 0932676837 -

Prot. n. 18178
Del 13-02-2018
Risposta a nota Prot.
Del

Ragusa, 09/02/2018

Alla Sig.ra Scarso Giovanna
Via Duca D'Aosta, 121
97100 RAGUSA

OGGETTO: Istanza di annullamento in autotutela per L'avviso di liquidazione n.5661 per l'anno d'imposta 2012

Con riferimento alla sua istanza di annullamento n.12579 del 31/01/2018 quest'ufficio ha verificato che non può essere accolta per i seguenti motivi:

- Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia e viene ad esistenza per il solo effetto della situazione in forma scritta "semplice", ma affinché l'esistenza di tale diritto sia opponibile ai terzi, e dunque anche all'Amministrazione comunale titolare della potestà impositiva IMU/TASI, occorre che esso sia trascritto nei Registri Immobiliari. Tale trascrizione è ammessa solo nella forma di atto pubblico o di scrittura autenticata (e dunque stipulato davanti ad un notaio).

Per ulteriori chiarimenti rimaniamo a vostra disposizione.

Il Funzionario Responsabile C.S: ICI IMU

Dott.ssa Concetta Criscione